



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica di PROSECUZIONE del 21 GIUGNO 2012 Deliberazione n. 133

Causa "Pintabona Rita c/Provincia". Sentenza n. 406/2011 del Tribunale Civile di Patti.
Riconoscimento della somma di € 13.275,45 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

L'anno Duemila DODICI, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano	X	
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe	X	
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALF Salvatore PELLEGRINO	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo	X	
31) PALERMO Maurizio		X
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino	X	
35) PREVITI Antonino	X	
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
37) RAO Giuseppe	X	
38) RELLA Francesco	X	
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino		X
41) SIDOTI Rosario		X
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco	X	
45) BARTOLOTTA ANTONINO		X

A riportare n.

11 12

Totale n.

24 21

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE
Partecipa il Segretario Generale AV. ANTONINO CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.406/2011, depositata in Cancelleria il 13/12/2011, il Tribunale Civile di Patti decidendo sul giudizio promosso da Pintabona Rita c/Provincia Regionale di Messina, ha condannato questo Ente definitivamente al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

Sorte capitale	€	4.725,50
Interessi dal 25/05/02 al 02/12/11	€	1.096,90
Rivalutazione totale dal 25/05/02 al 02/12/11	€	869,60
Spese processuali	€	165,69
Diritti	€	1.368,00
Onorari	€	2.280,00
Spese gen. 12,50% su (€ 3.648,00)	€	456,00
C.P.A. 4% su (€ 4.104,00)	€	164,16
I.V.A. 21% su (€ 4.268,16)	€	896,32
Spese C.T.U	€	1.004,23
C.P. 4%	€	40,17
IVA 20%	€	208,88
TOTALE	€	13.275,45

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 13.275,45 derivante dalla sentenza n. 406/2011 del Tribunale Civile di Patti- può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.P.A.(impegno successivo n. 10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo é già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n. 22 del 31/03/2008;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: "La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 406/11 del tribunale di Patti;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € **13.275,45** ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.P.A.(impegno successivo n. 10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo é già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n. 22 del 31/03/2008;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

116/03
L. Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

Allegati :

Copia sentenza del Tribunale Civile di Patti- Conteggi RE Mida
Copia fatt. n. 09/06 del 27/12/06 CTU Merlina Tindaro Carlo

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, pone in discussione la soprascritta richiesta di debito fuori bilancio iscritta al punto 29) dell'O.d.G. avente per oggetto: Causa "PINTABONA Rita c/Provincia". Sentenza n° 406/2011 del Tribunale Civile di Patti. Riconoscimento della somma di euro 13.275,45 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs n° 267/00.

Dà lettura del dispositivo della soprascritta proposta di deliberazione, dei nominativi dei legali che hanno partecipato al Giudizio, del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile e, infine, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consigliere Francesco ANDALORO dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Consigliere Antonino Summa dichiara il voto favorevole del suo gruppo con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, non registrando altre richieste di intervento con l'assistenza degli Scrutatori Giovanni Princiotta, Antonino Summa e Antonino Passari, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la richiesta di debito fuori bilancio summenzionata comunicandone l'esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	24
CONSIGLIERI VOTANTI:	17
FAVOREVOLI:	16
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	7 (Miracola, Danzino, Rella, Branca, Miano, Previti, Vicari)

Non validi:

Il Consiglio approva.

Entrano in aula i Consiglieri Giuseppe Grioli, Antonino Scimone, Francesco Italiano.
(Presenti n. 27).

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Letteria Parisi, Giuseppe Rao, Santi Vincenzo La Rosa, Santi Rando Galati. (Presenti n. 23).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 26.1.2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 06 MAR. 2012

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - INPEGNI PARERI

VISTO: PRESUNTA AD 117/05

MESSINA, 15/2/12

IL FINANZIARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Segretario Generale

F. to ENRICO BLVONA

F. to AW. ANTONINO CALABRO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione ✓ _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 15 LUG. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, 11 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

AW. Anna Maria TRIPODO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO "PINTABONA Rita c/Provincia". Sentenza n. 406/11. Tribunale
Civile di Patti. Riconoscimento della somma di € 13.275,45 come debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;


- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 406/2011 del Tribunale Civile di Patti;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all'Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PATTI

406/11
Pag. Ser.
4172
Cron.
P26
Esp.
182/03
Seg. Gen.
MINUTA DEPOSITATA
02/12/11

Il giudice,
dr. Amato Lucia Maria Catena,
ha emesso la seguente

OGGETTO:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,

iscritta al n 182,
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2003,
posta in decisione all'udienza del 16.5.2011.,
e vertente

tra

Pintabona Rita, nata a Sinagra, il 07.06.1959., (PNTRTI59H47I747T); elettivamente domiciliata in Patti, (ME), via Fontanella, n° 22, presso il recapito professionale dell'Avv. Maurizio Radici, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione;

-attrice-

e

Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Tortorici, (ME); presso lo studio dell'Avv. Rosario Contiguglia, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato;

-convenuta-

FATTO

Con citazione ritualmente notificata, Pintabona Rita, conveniva in giudizio la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla ritenere e dichiarare responsabile dei danni subiti sul proprio fondo, e, conseguentemente, per sentirla condannare al risarcimento del danno subito.

Parte attrice esponeva di essere proprietaria del fondo agricolo, sito in Sinagra, c da Crispo e Comisari, che il suddetto terreno è posto a valle di un cunettone in conglomerato cementizio, che dovrebbe convogliare le acque piovane dalla sede della rotabile provinciale Crispo verso il torrente omonimo, che, a far data dal 25.5.2002, a tutt'oggi, si è verificato che, in occasione delle abbondanti piogge che, hanno interessato il comune di Sinagra, a causa di totale assenza di

manutenzione del predetto cunettone, il proprio terreno ha subito il continuo riversamento delle acque meteoriche della rotabile provinciale Crispo; che, la assoluta mancanza di interventi, ad opera dell'ente proprietario, in questo caso la Provincia Regionale di Messina, sulle opere destinate al convogliamento delle acque, ha determinato un grave dissesto nel proprio terreno, che continua ad essere interessato da una ingente frana da colamento con dilavamento verso valle in dipendenza dell'azione erosiva delle acque tracimate e tracimanti del citato cunettone; di aver richiesto l'intervento del rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, effettuato un sopralluogo in data 27.05.2002., ha conseguentemente consegnato la relazione di servizio n° 5126, del 04.6.2002., dove si evidenziavano le cause di tale danno lamentato, consistenti nella carente manutenzione del suddetto cunettone e si evidenziava l'inderogabile necessita di provvedere alla effettuazione di un urgente intervento manutentivo; che, il descritto smottamento ha cagionato la distruzione di numerosi ciglioni in nuda terra e in pietrame a secco dei terrazzamenti, nonché di alberi di ulivo e da frutta, che l'ente responsabile, pur avendo richiesto, l'invio di documentazione, non ha provveduto a risarcire il danno lamentato.

Si costituiva la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale sottolineava che nessuna responsabilità era da ascriversi ad essa convenuta in quanto avrebbe sempre provveduto al convogliamento delle acque piovane dalla sede rotabile provinciale Crispo al torrente omonimo; che, la causa di detti danni sarebbe ricollegabile agli eventi eccezionali calamitosi che si sarebbero verificati nel corso della stagione invernale; di conseguenza, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice.

Durante l'istruttoria, veniva disposta C.T.U.

All'udienza del 26.5.2011., le parti precisavano le conclusioni, parte attrice chiedendo l'accoglimento delle proprie domande e parte convenuta il rigetto delle stesse ed il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.



DIRITTO

La domanda di parte ricorrente merita accoglimento.

In primo luogo, occorre precisare se al caso in esame si debba applicare l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. 2051 c.c.

Si deve premettere che, come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte, quando il danno lamentato sia la conseguenza non del cattivo stato di manutenzione della rete fognaria, bensì esclusivamente dell'inadeguatezza di questa a smaltire il flusso delle acque a seguito di piogge particolarmente intense, va escluso che possa applicarsi la speciale forma di responsabilità prevista a carico del custode dall'art. 2051 c.c., non già perché sia impossibile pretendere da parte dell'ente un controllo continuo ed efficace su un impianto di smaltimento.

Corte ha, viceversa, fatto ripetutamente applicazione di tale norma nell'ipotesi di rottura della condotta fognaria - Cass. Civ. Sez. I, 26 gennaio 1999, n. 674, Cass. Civ. Sez. III 18 maggio 2000, n. 6463), bensì perché detta norma presuppone che il danno sia prodotto "dalla cosa", suscettibile di cagionarlo per sua intrinseca natura o per la insorgenza in essa di agenti dannosi, sia pure provocati da fatti od elementi esterni, mentre quando la rete fognaria sia inadeguata a nulla varrebbe una migliore e più oculata custodia potendo il concetto di custodia estendersi fino al rifacimento della rete fognaria nella sua attuale consistenza, ma non già al dovere, implicante l'impiego di mezzi straordinari, di costruirne una nuova, di dimensioni e portata maggiori o, comunque, di struttura diversa rispetto a quella preesistente.

Nel caso de quo, trattasi come si dirà in prosieguo di cattiva manutenzione della condotta fognaria, ed in particolare del cunettone e del pozzetto e, quindi ad esso va applicato l'art. 2051 del codice civile.

Come è noto, l'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

La pubblica amministrazione agisce nel sistema giuridico anche in veste di soggetto privato jure privatorum, ed è per espressa disposizione di legge, esclusiva titolare di determinati beni, che sono affidati alla sua custodia. La giurisprudenza tradizionalmente ha escluso che tale norma sia applicabile nei confronti della pubblica amministrazione per i danni derivanti dai beni che le appartengono. Successivamente, si è aperta una breccia nell'orientamento tradizionale, che ha portato la Corte di Cassazione ad applicare l'art. 2051 c.c., anche alla pubblica amministrazione, se pur limitatamente ai beni demaniali o patrimoniali di non notevole estensione e non suscettibili di generalizzata e diretta utilizzazione da parte della collettività (Cass. civ. n. 5567 del 1984), quali, ad esempio, la villa comunale, la rete fognaria, le pertinenze della stazione ferroviaria, mentre si è esclusa tale applicabilità nelle ipotesi di danni cagionati da beni demaniali di rilevanti dimensioni, ovvero oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, (Cass. Civ. n. 3745 del 2005.)
individuando in tali ipotesi, il referente normativo della responsabilità della pubblica amministrazione nell'art. 2043 del codice civile, onerando, quindi, il danneggiato della prova dell'elemento soggettivo. Sulla scorta di questa interpretazione, la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 82 del 1995 e n. 156 del 1999, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sotto il profilo della non applicabilità di detta norma alla pubblica amministrazione, sottolineando che, la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte di terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, la cui responsabilità, ai sensi del suddetto articolo,

Alme

potrebbe essere ritenuta, al seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al singolo caso e secondo criteri di normalità.

Tali principi espressi dal giudice delle leggi sono stati accolti ed elaborati dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Tale indirizzo, ormai prevalente, ha evidenziato che, ai fini dell'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, bisogna accertare caso per caso, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che si è venuta a creare rientri o meno nella ipotesi di cose in custodia. Va anzitutto sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c., come del resto già da tempo posto in rilievo anche dalla dottrina, contempla quali unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa. La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della stessa. Tale potere deve essere effettivo (Cass., 23 ottobre 1990, n. 10277; Cass., 25 novembre 1988, n. 6340), e può corrispondere ad una situazione anche di mero fatto.

Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317). Custodi sono anzitutto i proprietari. La situazione giuridica qualificante è da ravvisarsi pertanto nella particolare relazione del soggetto con la stessa, sia essa di fonte negoziale o legale. Riguardo alla ripartizione dell'onere della prova, la Corte di Cassazione ha specificato che: il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle cose in custodia, ai sensi del 2051 c.c., è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito e ciò in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova. (per tutte Cass. civ., n. 8005 del 2010.)

Tale inversione dell'onere probatorio non fa peraltro venire meno la rilevanza del requisito della colpa, che concorre - seppure in via presuntiva - a costituire l'illecito, come reso palese dalla stessa possibilità di provarne la mancanza.

La norma contempla infatti in favore del presunto responsabile la ed. prova liberatoria, che consiste, come espressamente indicato nella norma di cui all'art. 2051 c.c., nella prova del fortuito (Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653.) In ragione del potere fisico sulla cosa, che gli impone di vigilare al fine di evitare che la cosa produca danni a terzi, fondamento della responsabilità è infatti la violazione del dovere di sorveglianza gravante sul custode. La prova del fortuito si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad

evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto. (Cass., 24 maggio 1997, n. 4632.) La nozione di caso fortuito è comprensiva del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno. (tra tutte: Cass. Civ. n.4279 del 2008.)

La presunzione posta dalla norma è da intendersi un'eccezione al principio generale posto dall'art. 2697 c.c., che determina una distribuzione dell'onere della prova diversa rispetto a quella valevole in tema di illecito civile per la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., al fine di favorire il danneggiato, in ossequio al principio dogmatico di cd. vicinanza alla prova.

Nell'informarsi al principio di generale favor per il danneggiato, al custode è attribuita la possibilità di liberarsi dalla responsabilità facendo valere la propria mancanza di colpa (o il concorso di colpa del terzo o del danneggiato: v. Cass., 7 giugno 2000, n. 7727; Cass., 26 aprile 1994, n. 3957).

Orbene, alla luce di ciò, deve affermarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Provincia Regionale di Messina, per i danni oggetto di causa, nella sua qualità di custode, con il connesso obbligo di custodire e fare manutenzione sulle opere di smaltimento delle acque piovane.

Alme

Infatti, vi è agli atti una relazione di servizio a firma del Tecnico Comunale e del Comandante della P.M., Prot. N. 5126, del 04.06.2002, nella quale si evince che l'attrice chiedeva l'intervento della pubblica amministrazione al fine di accertare uno smottamento determinatosi a seguito delle precipitazioni atmosferiche verificatesi nella giornata del 25.02.2002. sul proprio fondo. Che a seguito di ciò è stato eseguito il sopralluogo nella zona oggetto della segnalazione, ove si è avuto modo di accertare, così come chiaramente specifica la suddetta relazione che: "effettivamente a monte del fondo come sopra identificato, da un cunettone in conglomerato cementizio di convogliamento delle acque dalla rotabile Provinciale Crispo verso l'omonimo torrente, a causa della carente manutenzione è avvenuta la tracimazione di acque piovane che riversatesi nella zona sottostante, terrazzata e coltivata ad uliveto ed alberi da frutto vari, ha determinato uno smottamento verso valle con distruzione di ciglioni dei terrazzamenti e alberi di ulivo con ingenti danni al fondo. Nell'immediato, si ritiene dover evidenziare l'inderogabile necessità dell'esecuzione di un intervento manutentorio delle opere di convogliamento delle acque piovane dalla rotabile Provinciale Crispo e ciò al fine di prevenire ulteriori smottamenti futuri, che in relazione alla acitura e caratteristiche della zona non sono da escludere"

quindi, da ciò si evince che parte attrice ha subito dei danni, al fondo di sua proprietà a causa della attività manutenzione delle opere fognarie da parte dell'Ente proprietario della strada, oggetto di causa, resosi inadempiente nell'effettuare le proprie opere di manutenzione della stessa.

Sul punto, la consulenza tecnica agli atti precisa che: "si è proceduto ad effettuare un rilievo fotografico dettagliato sui luoghi oggetto di controversia, evidenziando ogni elemento utile per effettuare una corretta valutazione, evidenziando soprattutto lo stato di manutenzione del cunettone e del pozzetto di raccolta acque provenienti dalla strada provinciale Crispo... Sia il cunettone che il pozzetto risultano essere in uno stato di semiabbandono, si evidenzia, inoltre, che non risulta idoneo il convogliamento delle acque tra il pozzetto ed il cunettone di scolo provocando naturalmente a seconda della portata delle acque danni ai terreni limitrofi... si è proceduto alla misurazione della parte di terreno che risulta danneggiata dalle acque, per determinare quanto più possibile la superficie di terreno interessata allo smottamento provocato dalla fuoriuscita delle acque dal cunettone. Tale misurazione si è resa necessaria in quanto la parte attrice nella relazione di consulenza tecnica effettuata dal Tecnico di parte geom. Fasolo Gioele Antonino, ha effettuato un calcolo presunto per quantificare il danno, stimandolo in euro: 6.654,00... l'immobile è posizionato a monte rispetto al centro abitato del Comune di Sinagra, ed è collegato con la strada provinciale Crispo... dai sopralluoghi effettuati si evidenzia come già accennato in precedenza, sia il cunettone di scolo delle acque, sia il pozzetto di raccolta risultano essere in uno stato di semiabbandono, inoltre, il sottoscritto non avendo a disposizione dati sulla portata delle acque nutre molta perplessità sull'efficacia del cunettone stesso, in quanto privo di collegamento tra il pozzetto e l'inizio del cunettone stesso... Si evidenzia come per la parte interessata allo smottamento, non vi sono terrazzamenti... inoltre, ad oggi, vi sono i segni anche delle culture danneggiate." Quindi, alla luce di ciò, come sopra specificato, parte attrice ha assolto l'onere della prova che su di lei incombeva, ossia, che i danni subiti: le lesioni riportate derivano dalla cosa in custodia, in relazione alle circostanze del caso concreto, dimostrando così il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.

Mentre, l'ente convenuto Provincia Regionale di Messina non ha dimostrato, in alcun modo, che il danno è stato provocato dal caso fortuito. In buona sostanza non ha fornito la prova della mancanza della propria colpa. Onere che su di lui incombeva.

Si consideri inoltre che le precipitazioni a far data dal 25.5.2002., sebbene intense, non costituivano evento eccezionale ed imprevedibile.

Sul punto la Giurisprudenza ha precisato che "Qualora non possa ritenersi che l'evento dannoso fu dovuto al verificarsi di un caso fortuito, considerato che le piogge pur temporalesche cadute in quei giorni, per le loro caratteristiche non costituirono un nubifragio, ossia un fatto del tutto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che solo avrebbe sostanziato il caso fortuito scriminante, deve senz'altro affermarsi la responsabilità dell'Ente Comunale, custode dell'impianto fognario (per i danni causati dall'invasione delle acque pluviali, provenienti dalla strada a causa dell'intasamento

delle fogne, ad un immobile privato), ai sensi della norma di cui all'art. 2051 c.c." (App. Napoli, Sez. IV, 21/11/2005)

Ed ancora: "Fondamento del caso fortuito e della forza maggiore sono la eccezionalità del fattore estrinseco e la imprevedibilità dello stesso; tali caratteri non sono affatto ravvisabili nel verificarsi di temporali o di piogge particolarmente abbondanti o copiose; detti fenomeni, anche se inconsueti, sono e devono essere previsti; il titolare dello scarico deve quindi adottare tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il verificarsi di fenomeni di inquinamento." (Cass. pen., 13/05/1987)

E' da escludersi inoltre la sussistenza di concause dipendenti dall'attrice nella determinazione dell'allagamento in questione, o da parte di terzi.

Per quanto concerne la quantificazione dei danni riportati dall'attrice sul proprio fondo, il consulente ha fatto un ottimo calcolo dei medesimi, motivando, come da perizia agli atti, le ragioni della determinazione della cifra di euro: 4.725,50, in essa determinata che si ritiene congrua alle circostanze del caso concreto.

Di conseguenza, la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della suddetta somma, oltre rivalutazione, essendo un debito di valore, scaturente dalla richiesta di risarcimento del danno, ed interessi legali dal sinistro, ossia dal 25.5.2002.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- a) Condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Pintabona Rita, della somma di euro: 4.725,50, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro, ossia dal 25.5.2002.
- b) condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro: 3.813,69, di cui euro: 165,69 per spese, euro: 1.368,00 per diritti, euro, 2.280,00 per onorari, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge;
- c) Condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese della C T U

Patti, 2.12.2011.

Il Giudice

Dr. Amato Lucia Maria Carro

Avv. Marco Antonio Carro

DEF

13 DIC 2011

Amato Lucia Maria Carro

Numero: 406/2011

Pratica: Pintabona Rita (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 4.725,50
2. Importo lordo comprese le spese: €. 4.725,50
3. Data da cui decorrono gli interessi: 25-05-2002
4. Data finale del calcolo degli interessi: 02-12-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale puro
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 02-12-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 4.725,50	L. 9.149.844
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0.00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 1.096,90	L. 2.123.892
Rivalutazione totale maturata (dal 25-05-2002 al 02-12-2011)	€. 869,60	L. 1.683.784
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 1.966,50	L. 3.807.676
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 6.692,00	L. 12.957.520

di cui:

Capitale = 4.725,50 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 869,60 -- Interessi = 1.096,90

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

GEOMETRA MERLINA TINDARO CARLO
via Santa Maria del Tindari
98060 PIRAINO ME
P.I. 02113330837

SPETT.LE
PINTABONA RITA
98062 SINAGRA ME

Fattura n. 09/06 del 27 dic. '06

Lettera d'incarico: Consulenza CTU n. 182/03 Ruolo Generale

Oggetto: Competenze Tecniche Professionali spettanti per la redazione della Consulenza Tecnica Ufficio come da incarico ricevuto nella seduta del 1 dicembre 2005, nella causa civile tra: PINTABONA RITA (attore) contro PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA (convenuto).

Prestazione:	Consulenza Tecnica	Importo Calcolato	1.004,23 €
Descrizione:	Come in oggetto	Cassa Previdenza	4 % 40,17 €
		IVA	20 % 208,88 €
		SOMMANO	1.253,28 €
		Acconto Ricevuto	250,00 €
		TOTALE A DARE	1.003,28 €

Modalità di Pagamento : Tramite Bonifico Bancario intestato a:
Geom. Tindaro Carlo Merlino c/c n. 833286101/31 ABI 03069 CAB 82100
Banca Intesa - Capo d'Orlando via XXVII Settembre 23

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati secondo quanto previsto dal d.lgvo 196/03, per le sole finalità descritte nel presente documento